

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INCENTIVAZIONE

Articolo 1

Fondo per il finanziamento del trattamento di incentivazione

All'erogazione del trattamento di incentivazione secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento si provvede mediante l'apposito "Fondo per il finanziamento del trattamento di incentivazione" di cui all'articolo 5, comma 5, del CCL del personale della Sede di Roma dell'U.C.S.C. - Parte Economica II Biennio 2008-2009.

Articolo 2

Ripartizione delle risorse

E' stabilito l'importo del trattamento di incentivazione così composto:

- Quota fissa uguale per tutti i dipendenti;
- Quota rapportata alla consistenza di ciascuna categoria del sistema di classificazione del personale applicando i seguenti indici di parametrizzazione rispetto alle singole categorie:

A =	1
B,BS =	1,1
C =	1,2
D,DS =	1,4

Gli importi corrispondenti alle singole categorie sono le seguenti:

A =	quota parametrata € 142,58 + quota fissa 57,83 € = 200,41 €
B, BS =	quota parametrata € 156,91 + quota fissa 57,83 € = 214,74 €
C =	quota parametrata € 171,17 + quota fissa 57,83 € = 229,00 €
D,DS =	quota parametrata € 199,70 + quota fissa 57,83 € = 257,53 €

Gli importi sopra indicati potranno essere oggetto di rideterminazione in presenza di una stabile modifica della consistenza organica ovvero della distribuzione del personale nelle categorie.


Articolo 3

Criteri di distribuzione

La quota del trattamento di incentivazione come individuata nel precedente articolo viene corrisposta mensilmente, per 12 mensilità, con calcolo su 26 giorni e matura per ogni giorno di effettivo servizio.

In caso di assenza dal servizio a qualunque titolo, ad eccezione delle ferie, dei permessi per l'assolvimento di incarichi pubblici elettivi e dei permessi ex art. 8 del CCL del Personale della Sede di Roma dell'U.C.S.C. 1998-2001, con le competenze del mese successivo viene effettuata la trattenuta giornaliera del trattamento di incentivazione, secondo le seguenti modalità:

- recupero, per ciascuna giornata di assenza, pari a 1/26 della quota mensile spettante come individuata dalla Tabella di cui al precedente art. 2, per il personale il cui orario di servizio settimanale si articola sempre su sei giorni lavorativi;
- recupero, per ciascuna giornata di assenza, pari a 1,2/26 della quota mensile spettante come individuata dalla Tabella di cui al precedente art. 2, per il personale il cui orario di servizio si articola diversamente da quanto previsto nella precedente lettera a).



Per il personale in regime di part time la quota da erogare viene rideterminata in base al minor orario di servizio previsto.

Articolo 4
Distribuzione dei resti

Il Fondo di cui all'art. 1 deve essere interamente distribuito. Al termine di ciascun anno le risorse residue del Fondo vengono ridistribuite secondo i criteri di ripartizione e di distribuzione di cui alla quota parametrata del precedente articolo 2.

L'eventuale ulteriore rimanenza sarà distribuita in parti eguali tra tutti i dipendenti.

Il conguaglio annuale di cui al presente articolo avverrà nel mese di marzo dell'anno successivo.

